

Avv. Daniela Venera Testa
Via Messina n. 355
95126 – Catania
Tel. 347 9395632
Mail: dtesta3.dt@gmail.com
Pec: danielavenera.testa@pec.ordineavvocaticatania.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE IV
PROCEDIMENTO R.G. N. 11075/2022
UDIENZA PUBBLICA 22/03/2023

RICORSO INCIDENTALE EX ART. 42 C.P.C. E MEMORIA DI COSTITUZIONE

PER: la Dott.ssa **Milana Antonella**, nata a Catania, il 19/11/1983, cf: MLNNNL83S59C351L, rappresentata e difesa, per procura rilasciata su foglio separato e da intendersi come apposta in calce al presente atto, rilasciata ex art. 83 c.p.c., dall'Avv. Daniela Venera Testa, C.F: TST DLV 78A54 C351Y, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Catania, Via Messina n. 355, tel./f. 095375919, P.E.C. danielavenera.testa@pec.ordineavvocaticatania.it, presso cui dichiara di voler ricevere comunicazioni e notifiche, ***controinteressata e ricorrente in via incidentale***

CONTRO: Dott.ssa **Giuseppa Floriddia**, rappresentata, difesa e domiciliata dal Prof. Avv. Agatino Cariola, ***ricorrente in via principale***

E CONTRO i seguenti soggetti, tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso di essa, digitalmente all'indirizzo pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;
- **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro, legale rappresentante *pro-tempore*;
- **Commissione Interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;

- **Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento della P.A.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

E NEI CONFRONTI DI: altri controinteressati, tra cui **Costa Alessia**, nata ad Avola (SR) il 06/02/1985, CSTLSS85B46A522L, pec alessia.costa@pec.ordineavvocaticatania.it, e **Favitta Maria Hilary**, nata a Caltagirone il 25/01/1989, CF: FVTMHL89A65B428L, pec hilary.favitta@pec.it.

PREMESSO IN FATTO:

Per rispettare i criteri di sinteticità e chiarezza previsti dalle norme di attuazione del processo amministrativo, si riportano di seguito i fatti essenziali della vicenda, al solo fine di evidenziare le circostanze che hanno fatto sorgere in capo alla Dott.ssa Antonella Milana, l'interesse a costituirsi nel presente giudizio **con memoria difensiva, proponendo ricorso incidentale ex art. 42 c.p.a.:**

1) in data **17/11/2022**, è stato **notificato ai controinteressati, per pubblici proclami**, il Ricorso (doc. 1) con domanda di adozione di misure cautelari ex art. 55 cpa promosso dalla Dott.ssa Giuseppa Floriddia, che chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati (bando del concorso pubblico in Gazzetta 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 62 del 06/08/2021 e altri atti specificatamente indicati in ricorso) e, per l'effetto, il riconoscimento e la dichiarazione del diritto della ricorrente all'attribuzione di ulteriori n. 2 punti previsti dall'art. 6 lett. b, punto i, del suddetto bando, con tutte le conseguenze del caso, sulla rettifica del suo punteggio, delle graduatorie in generale e del diritto alla proclamazione e all'inserimento della stessa ricorrente quale vincitrice nella graduatoria decentrata Giuri-Eco del Distretto della Corte di Appello di Catania pubblicata il 14/01/2022;

2) la Dott.ssa Milana Antonella risulta nell'elenco dei **controinteressati** (doc. 4 pag. 9 e doc. 3 pag. 22);

3) infatti, anch'ella ha partecipato al bando di concorso, pubblicato su G.U. n. 62 del 06/08/2021 (doc. 3), per titoli ed esami per la copertura di n. 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza – fascia economica F1, con profilo di addetto all'Ufficio del Processo da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, presentando la relativa **domanda** (doc. 6) e indicando i seguenti **titoli** (doc. 5);

- **Laurea Magistrale LMG/01 in Giurisprudenza**, a ciclo unico, conseguita in data 27/03/2012, con votazione 101/110 presso l'Università degli Studi di Catania;

- **abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato** dal 11/04/2016, con iscrizione all'Albo degli Avvocati del Foro di Catania dal 10/01/2017 (e delibera di cancellazione del 29/12/2022, su istanza della stessa presentata in pari data);

4) è stata convocata per la prova scritta svoltasi il 25/11/2021;

5) in data 14/01/2022, è stata pubblicata la graduatoria definitiva (doc. 6), da cui si evince che la Dott.ssa Milana è risultata **idonea e vincitrice**, con il punteggio complessivo di 28,025, di cui 23,625 per la prova scritta, 4,4 per i titoli (3,00 abilitazione e 1,40 voto di laurea), nella posizione 285;

6) è stata assegnata alla Corte di Appello di Catania ed è stata immessa in servizio il 25/02/2022 al Tribunale di Catania, Ufficio Impugnazioni, come funzionaria, in forza del contratto sottoscritto il 25/02/2022 (doc. 9);

7) come si può desumere da quanto sopra, la Dott.ssa Milana ha, così, pienamente ottenuto il risultato perseguito, e cioè, essere **idonea, vincitrice ed essere collocata nella prima sede scelta** e cioè Catania, la città dove vive e dove ha la sua famiglia.

Di conseguenza, in quel momento, la Dott.ssa Milana non aveva alcun interesse ad adire l'autorità giudiziaria competente per il riconoscimento degli ulteriori due punti previsti per la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, a ciclo unico, perché passare, eventualmente,

dal punteggio, già ottenuto, di 28,025, al punteggio di 30,025, non avrebbe avuto, sulla sua posizione lavorativa e personale, alcun beneficio e/o vantaggio;

8) il ricorso della Dott.ssa Floriddia e la sua notifica per pubblici proclami, ha però cambiato radicalmente la situazione e provocato il sorgere di interesse legittimo in capo alla Dott.ssa Milana a resistere come **controinteressata** e a ricoprire anche la qualità di **ricorrente in via incidentale**, visto che Dott.ssa Floriddia, in sintesi, chiede il riconoscimento di ulteriore punteggio che spetta anche alla Dott.ssa Milana, e precisamente punti 2 previsti dalla lett. B, 1) dell'art. 6 del bando di concorso, data l'equipollenza del diploma di laurea vecchio ordinamento e della laurea magistrale e la loro superiore valenza rispetto alla laurea triennale;

9) il giudizio in epigrafe è stato iscritto al n. 11075/2022 reg. ric. del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta;

10) si è già tenuta l'udienza cautelare in data 25/10/2022, in cui l'organo decidente, con Ordinanza (doc. 2) n. 06662/2022 reg. prov. cau., pubblicata il 26/10/22, ha accolto la domanda cautelare della ricorrente Floriddia, sulla base del fatto che l'Amministrazione ha ommesso di attribuire alla ricorrente i 2 punti per il possesso della laurea magistrale, quale titolo superiore a quello richiesto per l'accesso al concorso, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. B, sub 1, del bando;

11) con la stessa Ordinanza, il TAR ha rinviato per il merito all'udienza del 22/03/2023.

12) su espressa autorizzazione dell'organo giudicante, la ricorrente principale Floriddia, come detto, ha notificato in data 17/11/2022, il ricorso, per pubblici proclami, ai controinteressati, integrando così il contraddittorio nel presente giudizio, ai soggetti della graduatoria *de quo*, indicati nell'avviso pubblicato sul sito

www.funzionepubblica.gov.it, tra cui figura espressamente la Dott.ssa Milana Antonella.

Con il presente atto, prima ancora di spiegare ricorso incidentale, la Dott.ssa Milana si costituisce, contestando lo specifico suo coinvolgimento nel giudizio, per carezza di specifico interesse nei suoi confronti, appalesandosi privo di utilità, in quanto:

- la ricorrente, laureata in Scienze Politiche, espressamente aspira (a pagina 10 del ricorso) ad essere collocata in posizione 12bis **profilo ECO** (su un totale di 15 posti riservati): di conseguenza, avrebbe dovuto, innanzitutto, chiamare come controinteressati i 15 che, adesso, stanno occupando quei posti, mentre la Dott.ssa Milana, laureata in Giurisprudenza, è **profilo GIURI**.

- in ogni caso, ad oggi, la Dott.ssa Milana ha un punteggio (28,025) ancora superiore alla ricorrente principale (26,175), ma entrambe sono laureate con corsi a ciclo unico (Laurea Magistrale e Vecchio Ordinamento) e, quindi, nella stessa posizione per i titoli, con conseguente sua possibilità di richiedere, come in effetti **chiede, in via incidentale e subordinata, che nel caso di accoglimento del ricorso principale, si debba accogliere pure il suo ricorso incidentale, sulla specifica questione dei due punti ulteriori per lauree vecchio ordinamento e laurea magistrale a ciclo unico.**

Ciò detto, a ben vedere, quanto sinteticamente premesso in fatto, già giustifica e legittima il sorgere dell'interesse giuridico della Dott.ssa Milana a costituirsi nel presente giudizio, presentando **ricorso incidentale ex art. 42 c.p.a., in qualità di**

controinteressata, il cui suddetto interesse è sorto in dipendenza delle domande proposte in via principale dalla Dott.ssa Floriddia Giuseppa.

Infatti, l'accoglimento del ricorso principale lederebbe la posizione della Dott.ssa **Milana**, per quanto di seguito:

- 26,175 punteggio attuale Dott.ssa Floriddia

- 28,025 punteggio attuale Dott.ssa Milana

In caso di accoglimento del ricorso principale:

- 28,175 punteggio della stessa Floriddia

- 28,15 punteggio non mutato della Dott.ssa Milana.

Il quadro fattuale e normativo e giurisprudenziale è radicalmente mutato rispetto al momento dell'approvazione della graduatoria ed è sorto interesse ad agire in capo alla Dott.ssa Milana, nella qualità di controinteressata a seguito della notifica per pubblici proclami.

Per quanto sopra, la Dott.ssa Milana ritiene di poter agire in via incidentale, rispettando i due presupposti base dell'art. 42 cpa e cioè:

- il presupposto negativo rappresentato dall'**assenza di una lesione attuale** (che altrimenti l'avrebbe legittimata a ricorrere in via principale);

- il presupposto positivo, rappresentato dalla **lesione virtuale** derivante dal possibile accoglimento del ricorso principale.

Lesione che, adesso, è ancora virtuale, ma tendente alla concretizzazione, considerate le pronunce giudiziarie (che si riporteranno in seguito) che fanno apparire fondata la richiesta degli ulteriori due punti per chi possiede la laurea Magistrale a ciclo unico o Vecchio Ordinamento.

Le mutate circostanze, in relazione alla comparazione soggettiva tra più aspiranti agli effetti del bando del concorso in oggetto e la conseguente graduatoria, permettono alla Dott.ssa Milana Antonella, di proporre il seguente

RICORSO INCIDENTALE EX ART. 42 C.P.C.

AVVERSO E PER LA RIFORMA:

- 1.** nei limiti dell'interesse della ricorrente incidentale, della **graduatoria** del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 8.171 UNITA' ADDETTO ALL'UFFICIO DEL PROCESSO resa all'esito del "concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di n. 81717 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio del Processo, Distretto di Corte di Appello di Catania, **nella parte in cui risulta il punteggio di 28,025, invece di 30,025 per la ricorrente incidentale Dott.ssa Milana Antonella;**
- 2.** per quanto necessario e nei limiti dell'interesse della ricorrente incidentale, del **bando** di "Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unita' di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia", segnatamente per quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, del bando stesso circa la "*Valutazione dei titoli e ammissione alla prova scritta*" se applicato in modo da ledere diritti ed interessi della ricorrente incidentale;
- 3.** dei verbali di correzione della Commissione Esaminatrice;
- 4.** delle griglie e dei criteri di valutazione ulteriori rispetto alle indicazioni del bando di concorso ed adottati dalla Commissione Esaminatrice (mai resi noti ai candidati mediante opportuna pubblicazione);

5. di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque conseguenziale alla pubblicazione della graduatoria definitiva in contestazione, se ed in quanto ritenuto lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente incidentale;

per i seguenti

MOTIVI

I. In via preliminare. Sulla legittimazione attiva e sull'interesse di parte ricorrente alla proposizione del ricorso incidentale. Errata assegnazione del punteggio ai titoli. Superamento della cosiddetta "prova di resistenza".

In via preliminare, la Dott.ssa Milana, come già anticipato, evidenzia a Codesto On.le TAR:

- la sua **legittimazione attiva**, in quanto ha partecipato al concorso in oggetto e riveste la qualità di controinteressata, indicata come tale dalla ricorrente principale nella notifica per pubblici proclami del 17/11/2022

- e il **suo interesse reale e concreto**, meritevole di tutela, a ottenere, adesso, la rideterminazione del punteggio complessivamente assegnatole, con conseguente rettifica della graduatoria finale, sorto in seguito della domanda giudiziale a lei notificata promossa dalla candidata Dott.ssa Floriddia Giuseppa.

Ed infatti, al momento della sua proclamazione come idonea e vincitrice, il pur illegittimo mancato riconoscimento dell'ulteriore punteggio spettante alla Dott.ssa Milana, **non le ha arrecato alcun nocumento**, perché, come detto, posizionatasi in graduatoria in maniera sufficiente per essere assunta al Tribunale di Catania.

Un suo ricorso, in quel momento, sarebbe potuto essere rigettato per carenza di interesse attuale e concreto, dato che la modifica, in meglio, del punteggio, non le avrebbe portato alcuna utilità maggiore.

Difatti, la Dott.ssa Milana è assegnata al Tribunale della città sua **prima scelta (Catania)**, dove vive.

Adesso, invece, l'eventuale accoglimento del ricorso principale avrebbe la conseguenza di far ottenere alla Dott.ssa Floriddia un punteggio superiore rispetto a quello della Dott.ssa Milana, per il riconoscimento dei due punti che però spetterebbero pure a quest'ultima.

La ricorrente principale si posizionerebbe in graduatoria in posizione più alta e, come lei, potrebbero ottenere lo stesso risultato altri concorsisti che hanno agito dinanzi a Codesto On. TAR, per avere riconosciuti i due punti aggiuntivi di cui trattasi e che potrebbero ancora agire, vista la remissione in termini conseguenza della notifica per pubblici proclami. Appare evidente adesso che anche la Dott.ssa Milana ha **legittimo, concreto ed attuale, interesse a impugnare il bando e gli atti connessi, nella parte in cui**, come meglio appresso argomentato, **non le hanno riconosciuto altri due punti per la laurea Magistrale LMG/01, a ciclo unico.**

Anzi, proprio perché già immessa in servizio, nella sede da Lei prescelta, il suo interesse a ottenere anch'ella due punti in più è fondamentale, per non essere scavalcata da altri concorsisti con i suoi stessi titoli e magari subire negative conseguenze (es. cambio di sede).

Sull'utilizzo del ricorso incidentale, si riporta la chiara sentenza del TAR Lazio – Roma, 5/12/2007 n. 12470, che così ha statuito: “*Nel processo amministrativo il ricorso incidentale assolve la funzione eccezionale di consentire al controinteressato [...] di inserire nel giudizio un **thema decidendum, subordinato all'accoglimento del ricorso principale** o comunque teso a paralizzare la possibilità di accoglimento di questo (così, Cons. St., decisione n. 8051 del 14.12.2004). Ne consegue che presupposto di ammissibilità dell'ampliamento del thema decidendum, è la circostanza che l'**interesse all'impugnazione del***

medesimo atto impugnato con il ricorso principale (o di un atto presupposto) nasca in occasione e per l'effetto dell'impugnazione in via principale, ed in funzione solo di questa, giacché diversamente verrebbe ad essere elusa la perentorietà dei termini fissati dalla legge per la verifica di legittimità dei provvedimenti amministrativi ...” (Cons. St., decisione n. 8051/2004 cit.)”

Applicando la griglia normativa e giurisprudenziale, appare evidente la possibilità, adesso, per la Dott.ssa Milana di ricorrere in via incidentale, in quanto:

- **amplia il *thema decidendum***, che è sicuramente **subordinato** all'accoglimento del ricorso principale: se viene accolta la tesi della ricorrente dell'attribuzione dei due punti ulteriori per i laureati corso Vecchio Ordinamento, allora dovrà essere accolta pure per la ricorrente incidentale, con Laurea Magistrale a ciclo unico equipollente;
- impugna **parte degli stessi atti** della ricorrente principale
- il suo **interesse** è sorto in **occasione** e **per l'effetto** del ricorso principale
- la stessa non aveva prima interesse autonomo, cioè concreto e attuale a impugnare la graduatoria e il bando, in quanto mancava la possibile lesione attuale, perché:
- **idonea - vincitrice - assegnata alla sede scelta, nella sua città, Catania.**

Per quanto sopra, può ritenersi superata la cosiddetta "prova di resistenza".

II. Erronea interpretazione ed applicazione del bando di concorso. Violazione dell'articolo 6, comma II, del bando di concorso. Errata valutazione dei titoli in possesso della ricorrente. Illegittima mancata attribuzione dei punti indicati dal bando di concorso per il possesso del titolo di laurea Magistrale LMG/01 a ciclo unico in Giurisprudenza.

Il bando in questione, richiede all'**art. 2**, tra i requisiti di ammissione al concorso, il possesso della Laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici, della **LAUREA MAGISTRALE LMG/01**, della laurea specialistica (LS 22/S o 102/S) ovvero del diploma di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza.

All'**art. 6** che disciplina la valutazione dei titoli e ammissione alla prova scritta, espressamente prevede l'assegnazione di 2,00 punti in caso di possesso di DIPLOMA DI LAUREA O LAUREA MAGISTRALE O LAUREA SPECIALISTICA CHE SIANO IL PROSEGUIMENTO DELLA LAUREA TRIENNALE INDICATA QUALE TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.

Ora, già dalla semplice lettura dei due articoli del concorso, in combinato disposto con le norme previste per il reclutamento del personale UPP di cui al DL. 80/21, appare chiaro ed incontrovertibile che si veniva **AMMESSI** anche con la laurea semplicemente triennale, ma, nella **VALUTAZIONE** dei titoli, ovviamente, **una laurea maggiore di quella triennale, doveva avere e deve avere un riconoscimento diverso**, nello specifico, due punti in più, come detto nell'art. 6. E' accaduto, invece, che i possessori di 3+2 si siano visti riconosciuti i due punti in più, mentre i possessori della laurea di magistrale LMG/01 e vecchio ordinamento no, illegittimamente e in violazione delle suddette norme.

E' evidente l'errore nella valutazione compiuto dalla Commissione esaminatrice: la laurea in vecchio ordinamento è stata riconosciuta come titolo di "accesso", ma non come ulteriore "titolo" per il riconoscimento dei due punti ex art. 6 del bando.

Nel caso della Dott.ssa Milana, simile a quello della ricorrente principale e di tanti altri concorsisti, **la candidata era in possesso di un titolo, la Laurea Magistrale LGM/01 a**

ciclo unico (classe di laurea magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico, LMG-01, percorso di studio di 5 anni, senza suddivisione tra laurea triennale e magistrale), **che è lo stesso, né diverso, né ulteriore, di quello indicato sia come titolo di ammissione, che come titolo valutabile ex art. 6, per ulteriori 2 punti, perché certamente e matematicamente superiore alla semplice laurea triennale.**

Vero è che la Laurea Magistrale LMG/01 a ciclo unico non è, alla lettera, “il proseguimento” della laurea triennale, ma è altrettanto vero che è un percorso di studi di cinque anni, a ciclo unico, che, come tale, non poteva essere inserito nella domanda di partecipazione tra “*eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo*” quale “Diploma di laurea o Laurea magistrale o Laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso”, **ma sicuramente equipollente a questi.** Sarebbe una illogica e ingiusta valutazione dire che, siccome è a ciclo unico e non si articola con una successione di cicli (3+2), allora è alla stregua delle lauree triennali (!).

Non può non rilevarsi anche che sono ormai molte le pronunce della **giurisprudenza** amministrativa su questo punto, favorevoli al riconoscimento di tale punteggio ulteriore, dato che anche Codesta On.le Sezione ha già favorevolmente condiviso le censure proposte sul punto da altri concorsisti.

Si allega (doc. 10) la Sentenza del 23/11/22 n. 15616 (Reg. Ric. n. 2294/2022) di Codesta On.le Sezione del TAR Lazio – Roma, conforme all'indirizzo già cristallizzato nelle seguenti pronunce richiamate anche nell'Ordinanza cautelare emessa nel presente giudizio: ex multis, *TAR Lazio – Roma, sez. III ter, ord. n. 12613 del 2021; T.a.r. Lazio -*

Roma, sez. IV, ord. n. 1739 del 2022; ID, ord. n. 1606 del 2022; ID, ord. n. 2820 del 2022, ID N. 10104/2022, ID N. 9810/2022, che espressamente così statuiscono: *“Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un **titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale**. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’**illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate**”.*

Per quanto sopra, la Dott.ssa Milana insiste affinché Codesto On.le TAR riconosca che, essendo laureata con corso Magistrale LMG/01 a ciclo unico, avendolo specificato nella domanda, abbia diritto a ottenere n. 2 punti ulteriori ex art. 6, comma 2, lett. I, del Bando in oggetto.

III. Disparità di trattamento. Violazione del principio di uguaglianza - Illogicità ed irragionevolezza - Ingiustizia grave e manifesta - Violazione del principio di equipollenza/equivalenza dei titoli accademici - violazione della par condicio concorsorum.

Nel caso di accoglimento del ricorso principale, non permettere alla ricorrente in via incidentale di ottenere lo stesso risultato, e cioè l’attribuzione degli ulteriori due punti ai laureati con Laurea Magistrale a ciclo unico LMG/01, creerebbe una manifesta e grave

ingiustizia, con evidente disparità di trattamento tra soggetti aventi medesimo titolo di studio, con conseguente violazione del principio di uguaglianza e, nello specifico, anche del principio della *par condicio concorsorum*. La Dott.ssa Floriddia e la Dott.ssa Milana, come tutti gli altri partecipanti al concorso, “concorrono” tra di loro, avendo come punto di partenza ciascuno i propri titoli. A parità di titoli, deve essere riconosciuta parità di valutazione, pena la discriminazione e la violazione dei suddetti principi.

IN VIA ISTRUTTORIA

In via istruttoria, ai sensi degli artt. 64 e ss. c.p.a., si chiede di voler disporre, anche d’ufficio, l’acquisizione di informazioni e documenti utili che siano nella disponibilità della Pubblica Amministrazione, segnatamente con riferimento ai verbali della Commissione, relativamente alla posizione della Dott.ssa Milana, controinteressata e ricorrente in via incidentale, in modo da comprendere l’assegnazione dei punteggi in contestazione.

Così argomentato, la Dott.ssa Antonella Milana,

P.Q.M.

In via preliminare, chiede all'Ecc.mo TAR adito, di rigettare il ricorso della Dott.ssa Giuseppa Floriddia, in quanto inammissibile per carenza di interesse nei suoi confronti;

In via incidentale e subordinata, in caso di accoglimento del ricorso principale nella parte in cui chiede l’attribuzione di due punti ex art. 6 del bando di concorso, accogliere il presente ricorso incidentale, annullando gli atti e i provvedimenti impugnati, come sopra specificatamente indicati e, per l’effetto, accertare e dichiarare il diritto della

Dott.ssa Antonella Milana a conseguire anch'ella gli ulteriori punti 2, per il possesso della laurea Magistrale LMG/01 a ciclo unico di 5 anni, con condanna delle amministrazioni competenti, ad inserire la ricorrente Milana Antonella nella graduatoria con il punteggio complessivo di 30,025 (28,025 + 2) e l'azione di tutte le misure idonee al soddisfacimento di tale diritto.

Il tutto con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite, con attribuzione allo scrivente procuratore anticipatario.

- Istanza notifica per pubblici proclami

Premesso che: **1)** la ricorrente Dott.ssa Floriddia ha notificato il ricorso preliminarmente a 3 soggetti controinteressati e poi **a tutti gli altri controinteressati (tra cui la Dott.ssa Milana), per pubblici proclami**, dopo autorizzazione dell'organo giudicante, integrando così il contraddittorio nel presente giudizio ai soggetti i cui nominativi sono pubblicati nell'avviso pubblicato sul sito www.funzionepubblica.gov.it; **2) tra questi controinteressati, nei confronti dei quali è stato integrato il contraddittorio del presente giudizio**, la ricorrente incidentale, preliminarmente, in ottemperanza all'art. 41, comma 2, D.Lgs. 104/2010, notifica il presente ricorso incidentale ad almeno uno dei controinteressati presenti nell'avviso per pubblici proclami e precisamente a due soggetti: Favitta Maria Hilary e Costa Alessia (pag. 21 e 22 dell'avviso per pubblici proclami allegato e si allega anche pagine Inipec da cui sono stati estratti gli indirizzi pec).

Ciò premesso, qualora l'On.le TAR ritenesse necessario ed opportuno ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a., **rispetto al presente ricorso incidentale**, a tutti i soggetti che possono subire danno dall'eventuale rettifica della

graduatoria, segnatamente con riferimento ai candidati già immessi in servizio o che comunque aspirano all'immissione in servizio presso il Distretto di Corte di Appello di Catania, **chiede l'autorizzazione a poter effettuare la notifica per pubblici proclami, stante l'oggettiva difficoltà di individuazione e di pedissequa notifica del gravame a tutti i possibili controinteressati, ex art. 41, comma 4, c.p.a.**

Istanza di rinvio: Considerato quanto si è avuto modo di rappresentare, sia per quanto concerne le eccezioni sollevate ai soli fini della costituzione in giudizio che con riferimento ai motivi di ricorso incidentale, si chiede all'Ecc.mo Tribunale, se ritenuto opportuno e necessario, di voler disporre il rinvio dell'udienza già fissata per la data del 22 marzo 2023.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Il sottoscritto procuratore dichiara che per la presente controversia, in quanto vertente in materia di accesso di pubblico impiego, è dovuto il contributo unificato di € 325,00.

Catania, 14/01/2023

Avv. Daniela Venera Testa